



REGOLAMENTO

INCENTIVI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Anno 2026

Articolo 1 – Finalità

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco.
2. La Camera di Commercio di Verona si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla Legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle MPMI di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per **favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale.**

Articolo 2 – Risorse finanziarie e normativa europea in materia di aiuti di Stato

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 400.000,00 e vengono suddivise nelle Misure A e B:

A. Misura A € 280.000,00:

- per gli investimenti effettuati da singole imprese;

B. Misura B € 120.000,00:

- per gli investimenti effettuati dalle aggregazioni di imprese di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Qualora non vengano interamente utilizzate le risorse previste per le due Misure, verranno effettuati spostamenti delle risorse residue da una misura all'altra in sede di predisposizione e approvazione delle graduatorie beneficiari (artt. 9 e 10 del presente Regolamento).

3. La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di integrare con delibera di Giunta, la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili, prima dell'approvazione della graduatoria.

4. La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà con provvedimento dirigenziale, di riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di non esaurimento delle risorse disponibili. L'eventuale riapertura dei termini del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it.

5. I contributi riconosciuti alle imprese ai sensi del presente Bando sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

6. Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.¹

7. Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria si applica il Regolamento UE n. 2024/3118 del 10/12/2024 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo - soglia massima 50.000,00 euro. Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura - soglia massima 30.000,00 euro.²

8. Ai fini dell'applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di "impresa unica", così come definita dal Regolamento n. 2831/2023 sopra citato.

9. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti comunitari e, in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

10. In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) o, nei casi previsti, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Camera di Commercio provvederà direttamente:

- a) a ridurre, in caso di superamento della soglia "de minimis", il contributo concesso per farlo rientrare nel massimale "de minimis" di riferimento;
- b) a escludere la domanda di contributo nel caso il massimale "de minimis" di riferimento dell'impresa sia già stato raggiunto con contributi precedentemente concessi.

11. Gli aiuti previsti dal presente Bando **sono cumulabili**, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

12. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE (es: credito d'imposta di valenza generale), purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili e la normativa di riferimento lo consenta.

Articolo 3 – Ambiti di attività

1. Gli investimenti ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a:

a) percorsi di rafforzamento della presenza all'estero attraverso:

¹ Il periodo di tre anni da prendere in considerazione, anche per il Regolamento UE n. 2024/3118, deve essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti: il triennio precedente è inteso come 3 periodi di 365 giorni.

² Il triennio di riferimento per il Regolamento UE n. 717/2014 per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto concesso, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

- lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager (DEM) in affiancamento al personale aziendale;
- l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO).

b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero attraverso:

- la partecipazione, in qualità di espositori, a fiere internazionali in Italia e all'estero. Sono in ogni caso escluse fiere per le quali la Camera di Commercio di Verona organizza una partecipazione collettiva, prevedendo un cofinanziamento.

Articolo 4 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:

- b) acquisizione da società di servizi di temporary export manager (TEM) e di digital export manager (DEM) di servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa per il tramite di TEM, nonché per l'inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management (EM) mediante contratto di lavoro subordinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) ottenimento o rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- d) realizzazione di spazi espositivi (compreso il noleggio, la quota di partecipazione/iscrizione, l'allestimento, l'interpretariato, il servizio di hostess, il trasporto dei prodotti e l'eventuale assicurazione).

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) la partecipazione, in qualità di espositori, a fiere internazionali in Italia e all'estero per le quali la Camera di Commercio di Verona organizza una partecipazione collettiva, prevedendo un cofinanziamento;
- b) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
- c) realizzazione di materiale promozionale (brochure, cataloghi, presentazioni aziendali, etc.);
- d) produzione di campionature;
- e) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- f) le spese generali di gestione e organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, pulizia spazio espositivo, ecc.);
- g) servizi per l'acquisizione di certificazioni varie non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
- h) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale, tra quelli indicati all'art. 3 del presente Regolamento, si riferisce la spesa.

4. Potranno essere ammesse solo le spese fatturate a partire dal 01 luglio 2026 fino al 30 giugno 2027 e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione.

5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, altre imposte e tasse e oneri di legge e analoghe imposte estere, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando:
 - ✓ le MPMI così come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 (modificato dal Regolamento UE n. 2023/1315), **aventi sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;**
 - ✓ le aggregazioni di MPMI con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona, costituite da **almeno SEI imprese**, nelle seguenti modalità:
 - reti di imprese (rete-soggetto oppure rete-contratto) con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona, costituite ai sensi del comma 4-ter dell'art. 3 del D.L. 10/02/2009, n. 5 convertito con modifiche dalla L. 9/04/2009 n. 33 e s.m.i.. Le reti di imprese, costituite con forma giuridica di “contratto di rete”, devono essere tra loro assolutamente indipendenti ovvero tra loro non associate o collegate. Le reti devono risultare iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso di rete-contratto deve essere identificata l'impresa capofila;
 - Associazione Temporanea di Imprese (ATI) e Associazione temporanea di Scopo (ATS) di imprese con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona. Ai fini del presente Regolamento, per Associazione Temporanea di Imprese e Associazione Temporanea di Scopo si intendono più imprese che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico oggetto del presente Regolamento. L'ATI e l'ATS non costituiscono figure giuridiche a sé stante, né portano alla costituzione di un nuovo soggetto, ma si fondano sul conferimento a una delle imprese (denominata capofila) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per il progetto da realizzare, che dovrà essere allegato alla domanda;
 - Consorzio di imprese con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona. In ogni caso, i Consorzi, all'atto della domanda **dovranno individuare puntualmente le imprese consorziate che intendono partecipare attivamente alla realizzazione del progetto di aggregazione**, che andrà allegato alla domanda. Il Consorzio dovrà rivestire il ruolo di capofila.
2. **Verranno ammesse, in qualità di aggregazioni, solo quelle in cui tutti i soggetti aderenti partecipano a tutte le fasi di un unico e uguale progetto (ad esempio, partecipazione alla stessa manifestazione fieristica da parte di tutte le imprese aderenti all'aggregazione).**
3. **I soggetti capofila sottoscriveranno gli impegni contrattuali fungendo da referente per conto dell'aggregazione ai fini del presente Regolamento.**
4. **Non possono partecipare al presente bando le imprese che, in forma singola o aggregata, hanno ottenuto la concessione del contributo a valere sul Regolamento “Incentivi per l'internazionalizzazione – anno 2025” della Camera di Commercio di Verona, a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso.**
5. **Si specifica che, in caso di partecipazione in forma aggregata, non saranno ammesse sostituzioni di imprese oltre la data di scadenza dei termini di partecipazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.**
6. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese:
 - a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda nonché alla data di liquidazione del contributo, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

- b) nei cui confronti, alla data di presentazione della domanda nonché alla data di liquidazione del contributo, sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) che non risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc);
- d) che non abbiano assolto all'obbligo, se previsto, di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

7. La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC attestante la regolarità contributiva entro il termine di validità dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, ne verrà data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva.

8. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere posseduti anche da tutte le imprese aderenti alle aggregazioni e ai consorzi.

Articolo 6 – Casi di esclusione e di inammissibilità

1. A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'articolo 5 (nel caso di aggregazioni e consorzi tutte le imprese aderenti all'iniziativa) dovranno:

- a) essere attivi;
- b) essere in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese (non sono ammissibili i soggetti iscritti solo al REA e/o agli altri Albi, Ruoli e Registri camerali);
- c) avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;
- d) avere i legali rappresentanti nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, né sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

2. I requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dai soggetti di cui all'art. 5 anche al momento dell'erogazione, pena la revoca del contributo medesimo.

3. Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno, altresì, risultare in regola con il diritto annuale.

4. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo.

5. Ai fini della concessione del contributo l'impresa richiedente (in forma singola) e tutte le imprese in caso di partecipazione in forma aggregata, dovranno essere profilate sul sito <https://www.sostegnoexport.it/>

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012⁽³⁾, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

7. Con l'art. 1, comma 101, della legge 213/2023 è stato introdotto nell'ordinamento l'obbligo inerente la stipula di **contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale**. Il successivo comma 102 dispone che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Salve ulteriori novità normative e specifiche indicazioni e/o chiarimenti ministeriali, per le imprese richiedenti, tenute all'obbligo di cui sopra, ai fini della concessione è necessaria la presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del contratto assicurativo previsto dalla citata normativa.

Articolo 7 – Ammontare del contributo

1. A ciascuno dei soggetti che presenti le caratteristiche indicate all'art. 5 e che non incorra nelle condizioni di esclusione previste dal presente Regolamento, potrà essere concesso un contributo pari al **40%** delle spese ammissibili (IVA, altre imposte e tasse e oneri di legge e analoghe imposte estere escluse), sino ad un importo **massimo** di:

- **€ 6.000,00** (al lordo delle ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in forma singola se tra gli investimenti ammissibili presentati risulta quello relativo all'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager (DEM); qualora l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda e alla data di trasmissione della rendicontazione, risponda ai criteri di impresa femminile (individuati dall'art. 53 del D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198)⁽⁴⁾ o giovanile⁽⁵⁾, la somma concessa a titolo di contributo, pur non potendo comunque superare la percentuale massima di cui sopra, potrà raggiungere l'importo massimo di **€ 7.000,00 per impresa;**
- **€ 4.000,00** (al lordo delle ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in forma singola se tra gli investimenti presentati non risulta presente quello relativo all'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager (DEM); qualora l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda e alla data di trasmissione della rendicontazione, risponda ai criteri di impresa femminile (individuati dall'art. 53 del D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198) o giovanile, la somma concessa a titolo di contributo, pur non potendo comunque superare la percentuale massima di cui sopra, potrà raggiungere l'importo massimo di **€ 5.000,00 per impresa;**
- **€ 6.000,00 per impresa fino ad un importo complessivo non superiore a € 36.000,00** (al lordo delle ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in forma aggregata ai sensi

⁽³⁾ "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."

⁽⁴⁾ **IMPRESA FEMMINILE** - D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198 - ART. 53

Le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché, le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

⁽⁵⁾ **IMPRESA GIOVANILE** - LEGGE REGIONALE 57/1999

Sono considerate imprese giovanili le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per quanto riguarda il possesso del requisito di età, si deve fare riferimento al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo.

dell'art. 5 punto 2, se tra gli investimenti ammissibili presentati e riferiti a tutte le imprese aderenti all'aggregazione risulta quello relativo all'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager (DEM);

- **€ 4.000,00 per impresa fino ad un importo complessivo non superiore a € 24.000,00** (al lordo delle ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in forma aggregata ai sensi dell'art. 5 punto 2, se tra gli investimenti presentati non risulta presente quello relativo all'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager (DEM).

2. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui costo minimo sia pari o superiore a **€ 10.000,00** al netto di IVA, altre imposte e tasse e oneri di legge e delle analoghe imposte estere.

3. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73.

Articolo 8 – Presentazione delle domande

1. **A pena di esclusione**, le domande di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso l'utilizzo della piattaforma "ReStart" di Infocamere <https://restart.infocamere.it/> (completamente gratuita) **dalle ore 9:00 del 7 settembre 2026 alle ore 16:00 del 21 settembre 2026**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

2. Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it – *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2026* e all'interno della piattaforma "ReStart" sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

3. **Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.**

4. La domanda può essere trasmessa, nelle medesime modalità sopra descritte, anche da un **intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche**. Il modulo di **procura** per l'invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale www.vr.camcom.it - *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2026*.

5. **A pena di esclusione**, alla pratica telematica, relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO RIEPILOGATIVO generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda;
- b) ALLEGATI AL MODELLO RIEPILOGATIVO (da salvare e scansionare):
 1. **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it – *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2026*, compilato in ogni sua parte e contenente **il programma** dettagliato dell'iniziativa, firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda da cui si evinca con chiarezza la tipologia e il costo complessivo dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
 2. **preventivi o altra documentazione di spesa relativa agli investimenti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, intestati all'impresa richiedente o, in caso di aggregazioni, all'impresa capofila**, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento (non saranno ammessi auto preventivi/fatture);
 3. **scrittura privata autenticata o accordo di progetto o copia "contratto di rete"** sottoscritto da tutte le imprese aderenti nel caso di aggregazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto 2, del Regolamento;

6. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di contributo:

- a) dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti da sottoscrivere da parte degli amministratori o dei componenti del Consiglio di Amministrazione (in caso di società di capitali) e da tutti i soci (in caso di società di persone). In caso di aggregazione la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da tutte le imprese facenti parte della stessa;
- b) documento di polizza catastrofale, qualora obbligatoria;
- c) **report di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report “Zoom 4.0” di assessment guidato, realizzato dai Digital Promoter della Camera di Commercio (pid@vr.camcom.it)). I Report non dovranno avere data antecedente al 01/01/2026.**

7. Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila richiedente.

8. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell'anagrafica della domanda telematica (ReStart) e deve essere coincidente (in caso di mancata indicazione o discordanza sarà preso in considerazione l'indirizzo depositato al Registro delle Imprese). In caso di presentazione della domanda da parte di un intermediario va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

9. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa, è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.

10. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

1. L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 2 del presente Regolamento, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

2. La Camera di Commercio di Verona verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

3. È facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.**

4. L'ordine di precedenza nella graduatoria per la Misura A (partecipazione in forma singola) è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1) **ammontare decrescente dell'investimento ammesso a contribuzione;**

2) iscrizione nell'elenco del "Rating di Legalità" delle imprese partecipanti.⁽⁶⁾

5. L'ordine di precedenza nella graduatoria per la Misura B (partecipazione in forma aggregata), è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1) numero decrescente dei componenti dell'aggregazione;
- 2) ammontare decrescente dell'investimento ammesso a contribuzione;
- 3) iscrizione nell'elenco del "Rating di Legalità" delle imprese partecipanti (la suddetta iscrizione può essere riferita anche ad una sola impresa partecipante).

Articolo 10 – Concessione del contributo

1. L'istruttoria, in caso di esito positivo, si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione entro il termine di 180 giorni dalla chiusura del bando, secondo gli ordini di precedenza stabiliti all'articolo 9, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
2. Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio.

Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Saranno escluse totalmente dall'erogazione del contributo le imprese che realizzino l'investimento in misura inferiore all'**80%** rispetto a quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo di **€ 10.000,00** (al netto di IVA, altre imposte e tasse e oneri di legge e analoghe imposte estere) di cui all'art. 7.
2. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla domanda di contributo. Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2026*, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
3. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2026*), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila o dal soggetto delegato, compilata in ogni sua parte (da salvare o scansionare), comprensiva della relazione scritta del programma dell'investimento realizzato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti all'iniziativa, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia di investimento, ai preventivi (o ad altra documentazione di cui all'articolo 8) prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e relative quietanze. Relativamente alla tipologia di investimento concernente le fiere (art. 3, lettera b), in sede di rendicontazione non sarà possibile sostituire la fiera indicata in domanda e ammessa a contributo con una fiera diversa e/o analoga;

⁽⁶⁾ Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stellina" ad un massimo di tre "stelline", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

- b) copie delle fatture e degli altri documenti di spesa intestati all'impresa richiedente e/o capofila di cui al punto 1 accompagnati da una sintetica traduzione in lingua italiana se redatti in lingua straniera (ai fini della rendicontazione è possibile presentare fatture emesse da un fornitore diverso rispetto a quello indicato in sede di domanda, fermo restando il rispetto della medesima tipologia di investimento come indicato nella precedente lettera a). Le fatture dovranno riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) comunicato dalla Camera di Commercio in sede di concessione del contributo (modalità riportate in calce al presente articolo);
- c) copie dei pagamenti intestati all'impresa richiedente effettuati esclusivamente mediante **transazioni verificabili** (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei documenti attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice, mentre saranno accettati pagamenti con carta di credito solo se accompagnati da estratti conto intestati all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito stesso. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO; in alternativa, comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili sia la riga di interesse sia il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione). Per la quietanza delle fatture non verrà considerato valido ai fini del pagamento la cessione, al fornitore o a terzi, di beni usati a parziale/totale compensazione dell'importo delle fatture ammesse a contributo. Non saranno ammesse autofatture, né pagamenti in contanti;
- d) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche: copia della pagina del catalogo ufficiale degli espositori nel quale figurì l'impresa o l'aggregazione richiedente e documentazione fotografica inerente la partecipazione;
- e) dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti da sottoscrivere da parte degli amministratori o dei componenti del Consiglio di Amministrazione (in caso di società di capitali) e da tutti i soci (in caso di società di persone). In caso di aggregazione la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da tutte le imprese facenti parte della stessa;
- f) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adequata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m..

4. Tale documentazione dovrà essere inviata **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso l'utilizzo della piattaforma "ReStart" di Infocamere <https://restart.infocamere.it/> (completamente gratuita), entro e non oltre il 29/07/2027, pena la decadenza del contributo. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione.

5. Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le altre integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

6. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta:

- la non ammissibilità della spesa di riferimento con conseguente riduzione del contributo;
- la decadenza del contributo qualora la non ammissibilità della spesa di riferimento, di cui al punto precedente, comporti la riduzione delle spese ammissibili al di sotto del minimo previsto nell'art. 7 del presente Regolamento e/o dell'80% previsto dall'art. 11 del presente Regolamento;
- la decadenza del contributo in tutti gli altri casi.

7. In caso di aggregazioni di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2, del presente Regolamento, il pagamento del contributo verrà effettuato esclusivamente a favore dell'impresa capofila. Le modalità di ripartizione del contributo tra le imprese partner di progetto verranno dalle stesse disciplinate ed eventuali controversie dovranno essere gestite all'interno della partnership.

8. La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di D.U.R.C. irregolare, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo con l'Ente creditore, come disposto dall'art. 31, comma 8 bis, del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013.

9. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito nella Legge 21 aprile 2023, n. 41, saranno ammissibili al bando le sole fatture che riporteranno il codice CUP (Codice Unico di Progetto) che la Camera di Commercio comunicherà alle imprese beneficiarie della concessione del contributo. Le imprese dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di inserire il CUP nelle fatture elettroniche relative alle spese da presentare per le agevolazioni previste dal bando, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.

10. Per le sole fatture emesse antecedentemente alla comunicazione del codice CUP da parte della Camera di Commercio le imprese beneficiarie dovranno provvedere, mediante apposita procedura, all'integrazione del giustificativo di spesa con l'indicazione del CUP, nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate e riportate nella Circolare prot. n. 563301 del 10/12/2025 "Modalità di integrazione del Codice Unico di Progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive", pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.

11. Per le fatture emesse dopo la comunicazione del codice CUP e sprovviste dello stesso, non sarà ammessa alcuna regolarizzazione o integrazione successiva del documento di spesa che verrà escluso dal computo delle spese ammissibili.

12. L'obbligo di cui al comma 6 del D.L. 24/02/2023 n. 13 (inserimento del CUP in fattura) non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, al fine di garantire, come previsto dalla normativa, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato dalla Camera di Commercio, il CUP deve essere riportato direttamente dall'impresa beneficiaria del contributo sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile.

Articolo 12 – Controlli

1. La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. In caso di esito negativo dei controlli si procederà alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 13 – Revoca del contributo

1. L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto di investimento rispetto alla domanda;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 11;
- aver sostenuto **spese ammissibili per un importo inferiore a** quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 11;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 6;

- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 12, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

2. In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera di Commercio, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14 – Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Regolamento coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/90 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione del contributo si deve concludere entro 180 giorni successivi alla data di chiusura del bando.
5. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:
Ufficio Contributi - E-mail: contributi@vr.camcom.it

Articolo 15 – Valutazione dell'azione camerale

1. Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 16 – Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera di Commercio con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta contributi@vr.camcom.it con idonea documentazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:

il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona, con sede legale in Verona, Corso Porta Nuova 96, mail contributi@vr.camcom.it, pec contributi@vr.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@vr.legalmail.camcom.it.